

Civile Ord. Sez. 1 Num. 23130 Anno 2020

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data pubblicazione: 22/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso n. 280006-2015 r.g. proposto da:

DEUTSCHE BANK s.p.a. (cod. fisc. e P. Iva 01340740156), con sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Delfino Mirandola, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avv. Stefano D'Ercole, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Arcione n. 71.

- **ricorrente** -

contro

ALGERI CARMELO (cod. fisc. LGRCLM38E13L482K), ALGERI VINCENZA (cod. fisc. LGRCVN36S52L482V), ALGERI RITA (cod. fisc. LGRRT139R71L482R), quali eredi di ALGERI ANTONINO, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Massimo Cerniglia, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Largo del Nazzeno n. 8/11.

controricorrenti

Ord.
2060
2020





e ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 15.10.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2020 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla DEUTSCHE BANK s.p.a. nei confronti di ALGERI ANTONINO, avverso la sentenza emessa in data 15.3.2007 dal Tribunale di Roma, con la quale era stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria avanzata da Algeri per violazione degli obblighi informativi in riferimento al contratto di intermediazione finanziaria intercorso tra le parti, confermando la condanna per il minor importo pari ad euro 45.640, in relazione al secondo acquisto di obbligazioni argentine avvenuto in data 26.6.2000, e riformando, invece, la statuizione del primo giudice in riferimento alla condanna risarcitoria riferita al primo acquisto di titoli di stato argentini intervenuta in data 10 febbraio 1998.

La corte territoriale ha in primo luogo ricordato la vicenda processuale oggi di nuovo in esame : a) Algeri Antonino aveva convenuto in giudizio il predetto istituto di credito, chiedendo la declaratoria di nullità ovvero di annullamento, per violazione di norme di legge e regolamentari in materia di corretta informazione degli investitori, in riferimento a due ordini di acquisto di obbligazioni argentine, sottoscritti rispettivamente il 10 febbraio 1998, per un importo di 51.511 euro, ed il 26 giugno 2000, per 50.154 euro, servendosi dell'intermediazione finanziaria della banca convenuta; b) con separato ed autonomo atto di citazione a giudizio lo stesso Algeri aveva convenuto in giudizio sempre la DEUTSCHE BANK s.p.a., in relazione alla medesima vicenda negoziale sopra descritta, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi, in via principale, sulla nullità dei predetti contratti di investimento e, in subordine, sulla risoluzione dei contratti per inadempimento della banca in relazione ai previsti obblighi di informazione; c) i due procedimenti così descritti erano stati riuniti e, all'esito

dell'istruttoria, il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dal risparmiatore, condannando la banca convenuta al pagamento della somma di euro 98.914 euro, al valore attuale, oltre interessi, e l'Algeri alla restituzione delle obbligazioni argentine.

La corte del merito ha ritenuto che : 1) la doglianza processuale sollevata dall'istituto di credito - con il primo motivo di gravame e volta alla dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., della domanda di risoluzione dei contratti avanzata tardivamente nel primo giudizio con le memorie di replica e reiterata con il secondo atto di citazione - non era fondata in quanto l'invocato istituto della litispendenza processuale era applicabile alla diversa ipotesi della pendenza della medesima causa innanzi a giudici diversi e non già all'ipotesi della litispendenza innanzi al medesimo giudice, ipotesi quest'ultima per la quale è invece applicabile il diverso istituto della riunione di cui all'art. 273 cod. proc. civ.; 2) dovevano considerarsi e valutarsi, su due piani diversi, i contestati profili di inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario relativi, da un lato, allo scrutinio di inadeguatezza dell'investimento (in relazione al profilo di rischio del cliente con l'obbligo di astensione della banca nella proposizione di un investimento considerato non adeguato) e, dall'altro, alla verifica della corretta esecuzione degli obblighi di informazione specifica dell'investimento proposto; 3) in riferimento all'investimento intervenuto nel 1998, le valutazioni del primo giudice - in ordine alla sussistenza del contestato inadempimento contrattuale della banca ai sopra ricordati obblighi - non erano condivisibili, posto che, solo nel corso del 1999, il *rating* dei titoli era mutato verso il declassamento e che, pertanto, nel 1998 l'acquisto di bond argentini doveva essere considerato un'operazione finanziaria normale, non speculativa e consigliabile a tutti gli operatori di mercato; 4) pertanto, in relazione al primo acquisto di titoli argentini, doveva considerarsi adeguato l'investimento al profilo di rischio dell'investitore, investimento in riferimento al quale la consegna del solo documento sui rischi in generale doveva considerarsi adempimento sufficiente per l'assolvimento degli obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario; 5) in relazione, invece, al secondo ordine di



acquisto di titoli argentini, intervenuto nel giugno dell'anno 2000, il diverso apprezzamento della solidità dell'economia argentina che si avviava verso il *default* e i numerosi segnali di allarme che si erano affacciati sul mercato internazionale imponevano, invece, all'intermediario finanziario di fornire al proprio cliente un'informazione specifica sui rischi inerenti l'investimento, dovendosi peraltro ritenere sussistente l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento stesso anche nella ipotesi in cui l'investitore si rifiuti di fornire informazioni sul suo profilo di rischio; 6) non rilevava per la valutazione di adeguatezza dell'investimento né il profilo dell'entità del capitale investito – che non poteva essere considerato indice attendibile della propensione dell'investitore al rischio – né la tipologia di titoli acquistati in passato dall'investitore, profilo quest'ultimo per il quale le allegazioni difensive della banca si erano dimostrate estremamente generiche e dunque non fruibili ai fini decisori; 7) comunque sussisteva un obbligo di informazione specifica in capo all'intermediario in ordine alla tipologia di investimento proposta al cliente, obbligo non ottemperato dalla banca in riferimento al secondo investimento sopra descritto.

2. La sentenza, pubblicata il 15.10.2014, è stata impugnata da DEUTSCHE BANK s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ALGERI CARMELO, ALGERI VINCENZA, ALGERI RITA, quali eredi di ALGERI ANTONINO hanno resistito con controricorso, con il quale hanno anche proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

La DEUTSCHE BANK s.p.a. ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente ^{principale} lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 273 cod. proc. civ., in riferimento alla duplicazione delle iniziative giudiziarie e violazione del *ne bis in idem*. Si evidenzia da parte della società ricorrente che l'Algeri l'aveva evocata la prima volta in giudizio con atto di citazione datato 1.2.2005, con quale erano state proposte azioni di nullità dei predetti contratti di investimento mobiliari per violazione di norme imperative con conseguente domanda restitutoria del valore di acquisto dei

titoli e che, solo con l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8 del d.lgs. n. 5/2008, aveva chiesto la risoluzione dei medesimi contratti per inadempimento contrattuale agli obblighi informativi incombenti sulla banca. Si evidenzia inoltre che, a fronte dell'eccepita inammissibilità di quest'ultima domanda per tardività nella sua proposizione, l'attore aveva introdotto una seconda citazione, notificata il 30.9.2015, con la quale aveva richiesto, oltre alla dichiarazione di nullità dei menzionati contratti, anche la risoluzione di quest'ultimi per grave inadempimento, oltre alla conseguente tutela risarcitoria. Osserva la ricorrente che la seconda domanda, riguardante la medesima causa, era da considerarsi inammissibile per litispendenza ai sensi dell'art. 39, cod. proc. civ., avendo, in realtà, l'attore tentato di superare le preclusioni maturate nel primo giudizio, in riferimento alla tempestività nella presentazione della domanda di risoluzione, attraverso la strumentale instaurazione del secondo giudizio (poi, riunito al primo), così abusando dello strumento processuale per aggirare i termini di preclusione del primo giudizio. Errata doveva, dunque, ritenersi la soluzione adottata dal giudice di appello che non aveva ritenuto applicabile l'istituto della litispendenza ex art. 39 cod. proc. civ., con la conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ., e dell'art. 21, lett. a e b, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del Reg. Consob. N.11522 del 1.7.1998, contestando il ritenuto inadempimento della banca agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari. Si evidenzia l'erroneità della decisione impugnata laddove - per ritenere fondata la responsabilità contrattuale della banca, in relazione al secondo acquisto di titoli intervenuto il 26.6.2000 - ha fondato tale giudizio sul fatto notorio dell'emergenza dei primi segnali di allarme dell'affidabilità dei titoli già nel corso dell'anno 1999, così applicando un concetto di fatto notorio non compreso nella norma dettata dall'art. 115 cod. proc. civ. ed alleggerendo, peraltro, la parte attrice dal relativo onere di provare i fatti costitutivi della sua domanda di risoluzione del contratto. Si evidenzia



sempre da parte della società ricorrente il corretto assolvimento degli obblighi informativi incombenti sull'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 21 T.U.F. e dell'art. 28 Reg. Consob, come dimostrabile in giudizio attraverso l'allegata prova testimoniale che, inopinatamente, non era stata ammessa e che avrebbe invece provato, da un lato, la corretta informazione del cliente attraverso una serie di notizie fornite oralmente dal personale della banca sulla tipologia e rischiosità dell'investimento e, dall'altro, la qualità di investitore esperto ed incline ad operazioni speculative rivestita dall'attore. Sottolinea, infine, la società ricorrente la sua corretta valutazione del profilo di adeguatezza dell'investimento proposto rispetto al profilo di rischio dell'investitore.

3. Con il terzo motivo la ricorrente articola, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1227 cod. civ., in riferimento al profilo del risarcimento del danno accordato al cliente. Si evidenzia la mancata prova da parte dell'investitore del nesso causale tra l'inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto di investimento e l'evento dannoso lamentato in conseguenza dell'inadempimento spesso, registrandosi, a tenore dell'art. 23, comma sesto, T.U.F., l'inversione dell'onere della prova a carico dell'intermediario finanziario solo in relazione alla dimostrazione di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Si evidenzia, infine, la violazione dell'art. 1227 cod. civ., in relazione al comportamento colposo dell'investitore, la cui condotta avrebbe in realtà interrotto il nesso causale tra inadempimento e danno. Si denuncia come erronea la determinazione del risarcimento del danno.

4. Il controricorso articola invece tre motivi di ricorso incidentale: 4.1) nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in ragione dell'emissione della sentenza di secondo grado nei confronti di Algeri Antonino e non già nei confronti degli eredi, regolarmente evocati in giudizio, e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 303, u. c., cod. proc. civ.; 4.2) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., dell'art. 21 T.U.F. e dell'art. 26 Reg. Consob ed omessa valutazione di

[Handwritten mark]

fatti decisivi, in relazione anche al primo investimento in titoli argentini;
4.3) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 21 T.U.F. e dell'art. 28 Reg. Consob.

5. Occorre esaminare per primi – per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica – il primo motivo del ricorso incidentale ed il primo del ricorso principale.

5.1 Il ricorso incidentale, già quanto alla prima doglianza di carattere processuale, risulta, in realtà, formulato in modo inammissibile.

5.1.1 I ricorrenti incidentali deducono la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata nei confronti del *de cuius* e non già nei confronti degli eredi, nonostante l'asserita interruzione del giudizio per la dichiarazione del procuratore costituito del decesso del suo assistito e nonostante l'altrettanto asserita costituzione in giudizio degli eredi dell'originario appellato.

5.1.2 Il motivo di censura così proposto è, in realtà, inammissibile per evidente violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ., in relazione al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

5.1.3 Sotto un primo profilo di osservazione, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, devono considerarsi inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020). Va aggiunto che, sempre secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere



ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.

Peraltro, va anche aggiunto - per quanto riguarda, più in particolare, la fattispecie oggi in esame - che, anche là dove il ricorrente censura la violazione o falsa applicazione di norme processuali, quest'ultimo ha l'obbligo di specificare, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 13/05/2016).

5.1.4 Ciò posto in termini generali, va osservato come la parte controricorrente sia venuta meno ai suoi obblighi di specifica allegazione e produzione documentale in riferimento ai fatti processuali (interruzione del giudizio per decesso dell'Algeri in seguito alla dichiarazione del procuratore costituito e relativa riassunzione nei confronti degli eredi), in relazione ai quali assume la violazione delle regole processuali sopra ricordate. Ed invero, nel motivo di censura vi è solo un generico riferimento ai fatti processuali richiamati, senza alcuna indicazione di quale sia la collocazione processuale degli eventi e dei documenti legittimanti la proposizione della predetta doglianza, mettendo così in luce l'evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo quanto disposto dal sopra richiamato art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (cfr. anche, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015).

6. Il ricorso principale è in realtà infondato.

6.1 Infondata risulta essere già la prima doglianza.

6.1.1 Sul punto, deve essere subito chiarito che, come correttamente rilevato anche dal giudice di appello, non risulta applicabile al caso di specie l'istituto della litispendenza processuale tra cause identiche di cui all'art. 39 cod. proc. civ., posto che la norma processuale ora citata postula la

pendenza della stessa causa davanti ad uffici giudiziari diversi e non già innanzi allo stesso giudice (come è avvenuto nel caso oggi in esame), fattispecie processuale in relazione alla quale è invece applicabile il diverso istituto processuale di cui all'art. 273 cod. proc. civ..

6.1.2 Ciò chiarito, occorre ancora precisare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata; essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019; cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 13614 del 04/06/2010).

Alla luce della giurisprudenza ora richiamata non è pertanto predicabile l'eccezione di inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto, già colpita dalla sanzione di inammissibilità per tardività, per essere stata la stessa domanda riproposta nel secondo giudizio poi riunito al primo.

6.1.3 Del resto, è stato anche affermato nella giurisprudenza di questa Corte che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 567 del 15/01/2015).

Ed è proprio l'evenienza processuale verificatasi nel caso di specie, ove la mancata possibilità di addivenire ad una pronuncia sul merito della

domanda introdotta per prima rende possibile (ed ammissibile) la trattazione della domanda proposta per seconda e riunita alla prima.

7.2 Il secondo motivo di censura del ricorso principale è invece inammissibile.

7.2.1 Sotto il primo profilo, giova ricordare che, secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità, il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014).

7.2.2 A ciò va aggiunto che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione un'inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda. Del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l'inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (così, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 13715 del 22/05/2019).

Ne consegue che, allorché - come nel caso in esame - si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non corrisponda al vero, l'inveridicità



del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (così, anche: Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 18/05/2007).

7.2.3 Per il resto la doglianza articolata nel secondo motivo si compone di inammissibili richieste di rivalutazione del compendio probatorio, al fine di accreditare – innanzi al giudice di legittimità e sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge – una diversa valutazione contenutistica del giudizio riguardante la sussistenza o meno delle dedotte violazioni agli obblighi informativi incumbenti sull'istituto di credito.

7.3 Il terzo motivo di censura presenta, in parte, profili di infondatezza e, in altra parte, profili di inammissibilità.

Si contesta da parte del ricorrente principale: (a) la sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno; (b) la quantificazione del danno, ritenuta eccessiva per (b1) l'omessa considerazione del comportamento colposo del danneggiato per non aver proceduto a una tempestiva liquidazione dei titoli e per (b2) l'illegittima applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.

7.3.1 Ciò ricordato, occorre subito precisare che, in relazione al primo profilo di censura, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il nesso causale tra inadempimento degli obblighi informativi e danno si presume, salvo prova contraria. Invero, è stato affermato anche di recente (e sulla base di una consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte) che *"dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte*



le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (così, da ultimo: Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 17/04/2020; nello stesso senso anche: Sez. 1, Ordinanza n.

3914/2018; N. 20617 del 2017, N. 12544 del 2017).

Orbene, nella specie la corte di merito ha addirittura escluso la possibilità della prova contraria da parte dell'intermediario finanziario, sul base del rilievo che la concretezza del rischio impediva di ritenere che, se informato, l'investitore non si sarebbe astenuto.

7.3.2 Inammissibile è invece la doglianza di cui al sopra ricordato punto (b1), e ciò in ragione, da un lato, della evidente novità delle questioni prospettate in relazione al presunto concorso colposo del cliente nella determinazione del danno e alla conseguente interruzione del nesso causale, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cond. civ. (questioni che risultano articolate, per la prima volta, innanzi a questa Corte, secondo quanto emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dal contenuto del ricorso introduttivo) e, dall'altro, dall'allegazione di irricevibili richieste di rivalutazione delle prove onde scrutinare in modo diverso dai precedenti giudici il profilo attinente alla valutazione di merito circa la sussistenza o meno del nesso causale tra inadempimento e danno.

7.3.3 L'ulteriore questione prospettata nella censura di cui al sopra indicato punto (b2) è infondata, trattandosi di debito di valore e già non di valuta, e dunque spettando la rivalutazione monetaria ed il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12926 del 24/05/2018).

7.4 I restanti motivi del ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili in quanto volti a sollecitare la Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio di merito in ordine alla valutazione del dedotto inadempimento contrattuale della banca agli obblighi informativi sopra descritti, in relazione al primo investimento in titoli argentini, avvenuto nell'anno 1998.

7.4.1 Più in particolare, con il secondo motivo si deduce la violazione di norme di diritto ed omessa motivazione, quanto alla violazione degli obblighi informativi, lamentando, cioè, che la corte di appello nulla avesse argomentato sulla pur denunciata (con l'atto di citazione in primo grado) mancata acquisizione della *offering circular*.

Ebbene, la censura è all'evidenza inammissibile in quanto prospetta una questione nuova non sollevata in appello, non risultando tale prospettazione né dalla sentenza impugnata né emergendo dal ricorso incidentale ove tale doglianza fosse stata prospettata.

7.4.2 Con il terzo mezzo (e per quanto già in premessa ricordato), i ricorrenti incidentali denunciano la violazione dell'art. 21 T.U.F. e dell'art. 28 Reg. Consob 11522/98, contestando l'esclusione della violazione dell'obbligo informativo quanto all'acquisto del 1998. La censura è in realtà inammissibile in quanto prospetta di nuovo censure di merito irricevibili in questo giudizio di legittimità. Ed invero, secondo la prospettiva dei ricorrenti incidentali la banca avrebbe dovuto informare, in buona sostanza, il cliente della situazione finanziaria critica in cui versava l'Argentina al momento dell'acquisto dei titoli, questione che tuttavia la corte territoriale ha ritenuto, con accertamento di fatto, non essere sufficientemente nota all'epoca dell'acquisto.

8. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

✓ Così deciso in Roma, il 10.7.2020

^